



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Modalità di versamento
- Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

Testo approvato con deliberazione del Consiglio **Comunale n. .. del 27/12/2018**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. L'aliquota è fissata nella misura di seguito riportata:

ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO	
Da 0 a 15.000 euro	0,67 per cento
Da 15.001 a 28.000 euro	0,73 per cento
Da 28.001 a 55.000 euro	0,76 per cento
Da 55.001 a 75.000 euro	0,77 per cento
Oltre 75.000 euro	0,78 per cento

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o pari a Euro 9.000, 00.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 9.000,00, l'addizionale è dovuta per intero ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 5
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2019.